

Prot.:21447 /RU

TAR N. 2022 - 005

ISTITUZIONE DI UN DAZIO COMPENSATIVO DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI CAVI DI FIBRE OTTICHE ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E MODIFICA DEL DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO ISTITUITO SU TALI PRODOTTI DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2011.

Roma, 19 gennaio 2022 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 12 del 19/1/2022 è pubblicato il Regolamento (UE) 2022/72 della Commissione del 18 gennaio 2022 che istituisce, **a decorrere dal 20 gennaio 2022**, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, attualmente classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544 70 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

Dall'applicazione del suddetto dazio compensativo sono esclusi i seguenti prodotti:

- cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità;
- cavi per uso sottomarino. I cavi per uso sottomarino sono cavi di fibre ottiche con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.

Il dazio compensativo in questione, applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 10,3% (CADD C999), fatte salve le aliquote individuali ridotte previste per talune ditte produttrici cinesi indicate, unitamente ai relativi codici addizionali Taric, nella tabella di cui all'art. 1, punto 2, del Reg.to (UE) 2022/72. L'applicazione delle summenzionate aliquote ridotte è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati nell'art. 1, punto 3 dello stesso regolamento. In mancanza di tale fattura, il dazio compensativo si applica nella misura prevista per le altre società (10,3 %).

Si fa inoltre presente che, per tener conto della contestuale imposizione del dazio antidumping definitivo, istituito sugli stessi prodotti dal Regolamento di esecuzione 2021/2011 (cfr: Tar 2021 – 075 del 19/11/2021), il Regolamento (UE) 2022/72 ha apportato alcune modifiche al

predetto dazio antidumping, che andrà quindi riscosso con il dazio compensativo, così come più in dettaglio specificato all'art. 2 dello stesso Regolamento (UE) 2022/72.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2022/72 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).